CAMERA DEI DEPUTATI N. 4286

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOSPIRI

Disciplina dello stato giuridico del personale proveniente dai soppressi ruoli ad esaurimento

Presentata il 29 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel disegno di riforma della organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione, operata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dirigenza ha assunto quel ruolo determinante che ne fa il centro di tutta la struttura, quale responsabile della realizzazione degli obiettivi; l'impalcatura della nuova costruzione, infatti, è principalmente fondata sulla netta divisione tra organi di governo ed organi esecutivi.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha indicato nella figura del dirigente la chiave di volta per addivenire all'allineamento di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione e del settore privato prevedendo, per tale tipologia di operatori, un'area separata dal restante personale.

Alla categoria dei funzionari dei ruoli ad esaurimento sono demandati compiti di reggenza di uffici « dirigenziali », nonché funzioni di coordinamento, ispettive e di autonoma gestione di uffici tecnici ed amministrativi, funzioni queste tipicamente dirigenziali.

I predetti dipendenti, in forza delle vigenti normative, usufruiscono di una retribuzione agganciata a quella dei dirigenti con i quali, come lo stesso Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale per il pubblico impiego n. 196 del 12 dicembre 1983, ha dichiarato, esistono indubbi elementi di corrispondenza anche funzionali.

Si deve inoltre tenere conto di tutta una serie di aspetti da non sottovalutare quali:

lo stato generale della categoria che in questi ultimi anni ha peggiorato la propria situazione per carenza di norme transitorie idonee a risolvere in via definitiva i problemi di questo personale, e non ultimo quello di carattere concorsuale;

l'avvilimento ed il disagio morale in cui opera quotidianamente tale categoria, che, completamente demotivata, attende solo di andare in pensione;

il massiccio esodo di personale;

le limitazioni delle assunzioni di personale, per una coerente azione governativa di contenimento della spesa pubblica;

la maggiore razionalizzazione delle risorse umane esistenti nell'ambito della stessa pubblica amministrazione.

Inoltre, sanare lo stato giuridico del personale ad esaurimento consentirebbe alla pubblica amministrazione di: coprire in tempo reale i posti lasciati vaganti da coloro che sono andati in pensione; risparmiare sul lento apparato burocratico delle procedure concorsuali; utilizzare adeguatamente, nell'interesse primario del Paese, l'elevata ed ormai consolidata esperienza di questo personale con positivi riflessi sull'efficienza e funzionalità del personale in argomento, e dell'organizzazione della pubblica amministrazione; contenere la spesa pubblica in quanto i predetti funzionari già percepiscono il trattamento economico legato alla dirigenza.

Visti pertanto il continuo ed incessante esodo dei dipendenti della pubblica amministrazione che, demotivati, preferiscono andare in pensione, piuttosto che sostare più a lungo in posizioni funzionali, senza nessun riconoscimento, e le misure approvate dal Governo finalizzate a frenare l'esodo, anche con azioni di incentivazione finanziaria, la presente proposta di legge è volta a sanare lo stato giuridico del predetto personale attribuendogli la qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione.

Non va dimenticato altresì il decreto del Ministro delle finanze 8 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1997 recante « criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura per i concorsi a primo dirigente, di cui all'articolo 81 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 », e si confida, pertanto, nell'urgente ed unanime approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dei soppressi ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di tutte le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle istituzioni universitarie, delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e degli enti pubblici non economici ed in possesso di diploma di laurea è attribuito lo stato giuridico dirigenziale, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 2.

1. Il 50 per cento dei posti di funzione disponibili in ciascun anno sono riservati ai funzionari dirigenti di cui all'articolo 1.

2. I posti di cui al comma 1 sono attribuiti a seguito di apposita graduatoria effettuata dall'amministrazione di appartenenza, in base ad una valutazione dei titoli di servizio, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della finanze 8 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1997.

ART. 3.

1. Al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e non riassorbibile. Il valore della retribuzione di posizione deve fare salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori acquisiti individualmente ed aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione od ente. Sono

attribuiti gli incrementi economici previsti per l'area dirigenziale.

ART. 4.

1. Per i funzionari con 20 anni di servizio il trattamento economico deve essere pari a quello in godimento degli ex dirigenti superiori.

ART. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale di cui all'articolo 1 conserva le funzioni in atto al momento dell'inquadramento nell'area dirigenziale.

ART. 6.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ed in sede di prima applicazione, al personale di cui all'articolo 1 è consentito l'esercizio di opzione per il profilo di tecnologo in quelle amministrazioni presso le quali è prevista tale figura e qualora il predetto personale già svolga incarichi di vicario, nonché compiti di studio, di ricerca e consulenza giuridica, amministrativa e tecnica, nonché compiti di ispezione e vigilanza.

DDL13-4286
Lire 500